



24 199 / 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FPV

ev el

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

*FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Ud. 04/06/2013 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 19874/2011

rom 24/199

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19874-2011 proposto da:

FALLIMENTO DI MARIO n. 70/05 (MBRMRA54T13H931N) e FALLIMENTO AMBROCONF SAS DI MARIO E C. SAS n. 6/98 (00332110600) entrambi in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in

- ricorrenti -

contro

MARIO, elettivamente domiciliato in R

- *controricorrente* -

nonchè contro

SRL ERRE ERRE 93 IN LIQUIDAZIONE,
FIOROTTO ALDO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1936/2011 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI del 13.5.2011, depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l'Avvocato)) che si riporta ai motivi
del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.

PREMESSO

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto
segue:

<<1. – Su istanza della Erre Erre 93 s.r.l., il sig. Mario),
che aveva dismesso la qualità di socio accomandatario della
Ambroconf s.a.s. con atto di cessione della quota iscritto nel registro
delle imprese il 17 luglio 1997, fu dichiarato fallito dal Tribunale di
Nola, assieme alla Ambroconf, con sentenza in data 4-5 febbraio 1998.

Il Tribunale respinse poi l'opposizione con cui egli si era doluto,
tra l'altro, della violazione del diritto di difesa per non aver ricevuto
notifica dell'istanza di fallimento.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 22 aprile – 11
maggio 2004, dichiarò invece la nullità della sentenza di fallimento per
la parte riguardante il sig. in proprio, attesa l'inesistenza
della notifica al medesimo della relativa istanza.

Il curatore richiese quindi l'estensione del fallimento della società : e il Tribunale dispose in conformità con sentenza pubblicata il 14 luglio 2005 e respinse, successivamente, l'opposizione del fallito.

La Corte d'appello, in accoglimento del gravame di quest'ultimo, ha infine disposto la revoca del fallimento essendo decorso, alla data della sentenza di estensione, il termine annuale ex art. 10 legge fallim. dalla cessazione della qualità di socio della società fallita.


Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione per un motivo, cui ha resistito il solo sig. con controricorso.

2. – Con il motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2313 e 2943 c.c. e 10 e 147 legge fallim., nonché vizio di motivazione, si sostiene che il termine annuale di cui all'art. 10, cit., è interrotto dalla proposizione dell'istanza di fallimento e resta quindi sospeso per tutta la durata del relativo processo.

2.1. – Il motivo è infondato, attesa la natura del termine in questione, che costituisce un limite oggettivo alla possibilità di dichiarare il fallimento e non è assimilabile a un termine di prescrizione suscettibile, come tale, di interruzione ai sensi dell'invocato art. 2943 c.c.; limite che, come anche questa Corte ha già avuto occasione di osservare, trova giustificazione nell'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, che verrebbe sacrificata ove si ritenesse sufficiente che entro l'anno intervenga non la dichiarazione del fallimento, bensì la semplice presentazione della relativa istanza (Cass. 8099/2000, in motivaz.). E va da sé che deve trattarsi di valida dichiarazione di fallimento.>>;

che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;



che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione;

che nella memoria di parte ricorrente si sottolinea come la Corte di appello di Napoli, nel revocare la prima dichiarazione di fallimento per violazione del diritto di difesa, avesse tra l'altro osservato che "il Tribunale di Nola, sollecitato dal curatore del fallimento della società, rinnovata nei confronti la procedura prefallimentare, in modo da consentirgli l'esercizio del suo diritto di difesa, non potrà che procedere di nuovo alla dichiarazione del suo fallimento personale in applicazione dell'art. 147 l.f.";

che il ricorrente non precisa quali sarebbero esattamente, a suo giudizio, le conseguenze giuridiche di tale osservazione della Corte distrettuale, ma è comunque certo che esse non erano intese – e comunque non possono valere – a legittimare in anticipo una dichiarazione di fallimento priva dei presupposti di legge;

che pertanto il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.200,00, di cui 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

Il Presidente

Salvatore Di Palma



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 25 OTT. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

